



COMUNE DI PORTO CESAREO

(Provincia di Lecce)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N.53

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO PER L'ESERCIZIO 2022.

**Pareri art. 49 D.Lgs n° 267
Del 18/08/2000**

REGOLARITA' TECNICA

Parere: Favorevole

Data 29/03/2022

Il responsabile del servizio

F.to DOTT. GIANFRANCO
PAPA

REGOLARITA' CONTABILE

Parere: Favorevole

Data 29/03/2022

IL RESPONSABILE DEL
SETTORE FINANZIARIO

F.to Dott. Gianfranco PAPA

L'anno 2022 il giorno 31 del mese di MARZO alle ore 11:45 nella sala del Comune, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale sotto la Presidenza della Sig.ra Silvia TARANTINO - IL SINDACO

intervengono:

		Presente	Assente
1	TARANTINO Silvia	Si	
2	PELUSO Anna	Si	
3	ALBANO Salvatore	Si	
4	SAMBATI Eugenio	Si	

Partecipa, Il Segretario Generale Dott. Pierluigi CANNAZZA.

Il presidente riconosciuto legale il numero degli intervenuti dichiara aperta la seduta.

Nella sala del Comune di Porto Cesareo, si è riunita la Giunta Comunale sotto la Presidenza della sig.ra Tarantino Silvia “in modalità a distanza” con l'Assessore Peluso Anna e l'Assessore Sambati Eugenio per il tramite di video conferenza avvenuta con collegamento video e audio, giusto decreto sindacale n.22 del 18.12.2020, e “in presenza” con l'Assessore - Albano Salvatore=.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto l'art. 4 del D.lgs n. 23 del 14.03.2011 “Disposizioni in materia di federalismo municipale” a mente del quale “... *i comuni capoluoghi di provincia, le unioni di comuni nonché i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte, possono istituire, con deliberazione del Consiglio, un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive e situate sul proprio territorio, da applicare, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, sino a 5 euro per notte di soggiorno. Il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali ...*”;

Visto il vigente “Regolamento comunale per l'istituzione e l'applicazione dell'Imposta di soggiorno” approvato con Deliberazione C.C. n. 100 del 25/11/2014 (successivamente modificato con Deliberazioni C.C. Nn 56/16, 15/17, 85/17, 19/21);

Richiamato l'art. 4, comma 7, del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50: “... *A decorrere dall'anno 2017 gli enti che hanno facoltà di applicare l'imposta di soggiorno ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, (...) possono, in deroga all'articolo 1, comma 26, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, istituire o rimodulare l'imposta di soggiorno (...) ...*”;

Ritenuto conseguentemente opportuno approvare **oppure** rimodulare^[2], in coerenza sia con il summenzionato art. 4, comma 7, del decreto legge n. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla Legge n. 21 giugno 2017, n. 96 e sia con l'art. 3 della Legge n. 212/2000 la misura tariffaria;

Richiamata quindi la Deliberazione di Giunta Comunale n. 22/2021 di approvazione delle tariffe per l'anno 2021;

Considerato che il presente atto risulta propedeutico all'approvazione dei documenti di programmazione economico-finanziaria dell'Ente (D.U.P. 2022 – 2024 e Bilancio di previsione finanziario 2022 – 2024);

Visti:

- l'articolo 151 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre dell'esercizio precedente il termine per l'approvazione del bilancio di previsione;
- l'art. unico, D.M. Ministero dell'Interno 24 dicembre 2021 (pubblicato in G.U. n. 309 del 30 dicembre 2021) il quale dispone: “1. *Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 da parte degli enti locali è differito al 31 marzo 2022*”;
- il D.L. 30/12/2021 n. 228 recante “Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi” è stato approvato definitivamente nella legge 25 febbraio 2022, n. 15 pubblicata sulla G.U. Del 28/02/2022 che proroga il

termine per la deliberazione del Bilancio di previsione 2022/2024 al 31/05/2022.

Richiamato l'art. 13, cc. 15-15-quater, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201:

15. A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021.

15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime.

15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.

15-quater. A decorrere dall'anno di imposta 2020, i regolamenti e le delibere di approvazione delle tariffe relativi all'imposta di soggiorno e al contributo di sbarco di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, al contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché al contributo di cui all'articolo 1, comma 1129, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, hanno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede alla pubblicazione dei regolamenti e delle delibere di cui al periodo precedente entro i quindici giorni lavorativi successivi alla data di inserimento nel portale del federalismo fiscale.

Visto il d.Lgs. n. 267/2000;

Visto il d.Lgs. n. 118/2011;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

A votazione unanime e palese;

DELIBERA

1) di approvare per l'anno 2022, per le motivazioni di cui in premessa che espressamente si richiamano, le misure

dell'imposta di soggiorno per persona e per pernottamento, di cui alla **TABELLA A**), in coerenza con la vigente disciplina regolamentare, facendo riferimento alle tipologie e classificazioni delle strutture ricettive, così come definite dalla normativa di riferimento e in particolare da quella regionale di settore;

TABELLA A

TARIFFE IMPOSTA DI SOGGIORNO ANNO 2022

	MAGGIO	GIUGNO	LUGLIO	AGOSTO	SETTEMBRE
ALBERGHI 4 STELLE	€ 2,00	€ 2,00	€ 3,00	€ 3,00	€ 2,00
RESIDENCE TURISTICO ALBERGHIERI 4 STELLE	€ 2,00	€ 2,00	€ 3,00	€ 3,00	€ 2,00
VILLAGGI TURISTICI 4 STELLE	€ 2,00	€ 2,00	€ 3,00	€ 3,00	€ 2,00
VILLAGGI ALBERGHI 4 STELLE	€ 2,00	€ 2,00	€ 3,00	€ 3,00	€ 2,00
ALBERGHI 3 STELLE	€ 1,50	€ 1,50	€ 2,00	€ 2,00	€ 1,50
VILLAGGI TURISTICI 3 STELLE	€ 1,50	€ 1,50	€ 2,00	€ 2,00	€ 1,50
ALBERGHI 2 STELLE - 1 STELLA	€ 1,00	€ 1,00	€ 1,50	€ 1,50	€ 1,00
RESIDENCE TURISTICO ALBERGHIERI 2 STELLE	€ 1,00	€ 1,00	€ 1,50	€ 1,50	€ 1,00
VILLAGGI TURISTICI 2 STELLE	€ 1,00	€ 1,00	€ 1,50	€ 1,50	€ 1,00
AFFITTACAMERE	€ 1,00	€ 1,00	€ 1,50	€ 1,50	€ 1,00
ALLOGGI AGRITURISTICI	€ 1,00	€ 1,00	€ 1,50	€ 1,50	€ 1,00
BED & BREAKFAST	€ 1,00	€ 1,00	€ 1,50	€ 1,50	€ 1,00
CASE VACANZA	€ 1,00	€ 1,00	€ 1,50	€ 1,50	€ 1,00
CAMPEGGI CON BUNGALOW	€ 1,00	€ 1,00	€ 1,50	€ 1,50	€ 1,00
AREE ATTREZZATE PER LA SOSTA	€ 1,00	€ 1,00	€ 1,50	€ 1,50	€ 1,00
RESIDENCE TURISTICHE	€ 1,00	€ 1,00	€ 1,50	€ 1,50	€ 1,00
LOCAZIONI BREVI	€ 1,00	€ 1,00	€ 1,50	€ 1,50	€ 1,00
CAMPEGGI SENZA BUNGALOW	€ 0,50	€ 0,50	€ 1,00	€ 1,00	€ 0,50

2) di dare altresì atto che, ai sensi dell'art. 13, comma 15 – quater, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, inserito dall'art. 15-bis, c. 1, lett. b), D.L. 30 aprile 2019, n. 34: “... *A decorrere dall'anno di imposta 2020, i regolamenti e le delibere di approvazione delle tariffe relativi all'imposta di soggiorno [...] hanno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede alla pubblicazione dei regolamenti e delle delibere di cui al periodo precedente entro i quindici giorni lavorativi successivi alla data di inserimento nel portale del federalismo fiscale ...*”;

e inoltre, stante l'urgenza di provvedere, al fine di rendere operativa la disciplina tariffaria, la Giunta Comunale, con separata ed unanime votazione

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

IL SINDACO
F.to Silvia TARANTINO

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Pierluigi CANNAZZA

RELATA DI PUBBLICAZIONE

SI CERTIFICA CHE COPIA DELLA PRESENTE E' STATA AFFISSA ALL'ALBO PRETORIO DEL
COMUNE IN DATA ODIERNA E VI RIMARRA' PER 15 GIORNI CONSECUTIVI.

Porto Cesareo lì, 01/04/2022

Addetto Segreteria
F.to Anna ALBANO

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale,

ATTESTA

- o Che la presente Deliberazione è divenuta esecutiva per:
- o Decorrenza giorni 10 dall'inizio della pubblicazione (art. 34, comma 3, del D.Lgs. 18/08/2000, n° 267)
- o Dichiarazione di immediata eseguibilità (art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n° 267);

Lì, _____

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Pierluigi CANNAZZA

Per copia conforme all'originale;

Lì, _____

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Pierluigi CANNAZZA
